

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2018

D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8565

Approvazione delle «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2018» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione del 8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018;
- Il Decreto MIPAAF prot. n. 5467 del 7 giugno 2018 recante «Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018»;
- Circolare AGEA prot. 49231 del 8 giugno 2018 avente ad oggetto «Domanda Unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento Omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018».

Richiamato il d.d.u.o. del 09 marzo 2018 n. 3349 della Direzione Organismo Pagatore Regionale – recante l'approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2018» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.

Considerato che successivamente all'emanazione del d.d.u.o. del 09 marzo 2018 n. 3349 il sopra riportato quadro normativo unionale e nazionale ha introdotto modificazioni per quanto concerne la tempistica e le modalità di presentazione della domanda unica di pagamento 2018.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il d.d.u.o. del 9 marzo 2018 n. 3349 alla luce della normativa sopra citata;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegate disposizioni si fa rinvio alle disposizioni unionali e nazionali;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato:

- Il VII Provvedimento Organizzativo 2016, approvato con d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 che attribuisce la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» a Roberto Carovigno;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013. «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016.

DECRETA

recepite le premesse,

1. di approvare le «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2018», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente decreto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Il dirigente
Roberto Carovigno

Allegato 1

“MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2018” RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL’AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.

Si riportano nella tabella che segue le modifiche/integrazioni all’allegato al D.d.u.o del 09/03/2018 n. 3349 tenendo conto di quanto introdotto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione del 08/05/2018, dal DM n. 5467 del 07.06.2018 e dalla Circolare AGEA prot. 49231 del 08.06.2018

	TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
	Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento - allegato al D.d.u.o del 09/03/2018 n. 3349	
ART. 4. Finalità e termini di presentazione delle domande	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio. I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2018 sono:</p> <p>a) domande iniziali: 15 maggio 2018; b) domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2018;</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione del 08.05.2018 stabilisce una deroga al Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2018.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2018 sono:</p> <p>a) domande iniziali: 15 giugno 2018; b) stralciato;</p> <p>Si precisa che quanto previsto nei punti c), d), e), f) dell’art. 4 rimane invariato.</p>
ART 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	<p>Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, e della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2018 e, quindi, fino al 11 giugno 2018. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora</p>	<p>Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e della Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2018. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali</p>

	<p>siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 11 giugno 2018, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>	<p>documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2018, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>
<p>ART 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2018; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 giugno 2018, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 oltre il termine del 15 giugno 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2018; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2018, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>
<p>6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale</p>	<p>L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR).</p> <p>Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale sono specificate nella Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 – "Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale" e s.m.i.</p>	<p>L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR).</p> <p>Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale sono specificate nella Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 – "Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale" e s.m.i.</p> <p>La dichiarazione integrativa contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta</p>

		esecuzione dei controlli istruttori deve essere presentata entro la scadenza prevista per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica (entro il 10 luglio 2018).
--	--	--